

Riferimenti sentenza della Cassazione Penale

Anno Numero Sezione

Soggetto Imputato

Datore_Lavoro_Pubblico Datore_lavoro_Privato CSP/CSE Dirigente Responsabile_Lavori
 Committente Preposto RSPP Lavoratore
 Altro

Esito

Assoluzione
 Condanna Pena detentiva Pena detentiva+pecuniaria Pena pecuniaria Pena non specificata
 Concorso di colpa del soggetto leso Risarcimento alla costituita parte civile
Altri elementi

Quantum

1* Grado
 2* Grado
 precedente cassazione
 Precedente appello

Classificazione evento

Infortunio Malattia Non riguarda un infortunio
 Lesioni Morte

Soggetto leso

Operaio Artigiano Impiegato Imprenditore Ulteriori soggetti lesi
 Altro Salute Sicurezza

Fattispecie

Nel corso di lavori di realizzazione dell'allaccio della rete di un condominio alla fognatura comunale, eseguiti in condizioni di alto livello di rischio, le pareti dello scavo franavano seppellendo parzialmente un lavoratore che riportava lesioni lievi e completamente un altro il quale decedeva immediatamente per asfissia meccanica.

Tipologia del luogo di avvenimento

Privato Pubblico Cantiere Ufficio Fabbrica Altro

Principio di diritto

In materia di infortuni sul lavoro, gli obblighi di prevenzione, assicurazione e sorveglianza gravanti sul datore di lavoro, possono essere trasferiti con conseguente subentro del delegato nella posizione di garanzia che fa capo al delegante, a condizione che il relativo atto di delega ex art. 16 del D.Lgs. n. 81 del 2008 riguardi un ambito ben definito e non l'intera gestione aziendale, sia espresso ed effettivo, non equivoco ed investa un soggetto qualificato per professionalità ed esperienza che sia dotato dei relativi poteri di organizzazione, gestione, controllo e spesa (cfr. Sez. U. n. 38343 del 24/04/2014, Espenhahn, Rv. 261108).

In ogni caso, la delega di funzioni non esclude l'obbligo di vigilanza del datore di lavoro in ordine al corretto espletamento da parte del delegato delle funzioni trasferite, sebbene essa non possa avere ad oggetto la concreta, minuta conformazione delle singole lavorazioni - che la legge affida al garante - concernendo, invece, la correttezza della complessiva gestione del rischio da parte del delegato (cfr. sez. 4 n. 10702 dell'01/02/2012, Rv. 252675).

La portata liberatoria della delega va parametrata al suo oggetto e alle modalità del conferimento, avuto riguardo alle competenze del soggetto delegato e alla dotazione dei mezzi per far fronte in piena autonomia alle esigenze di prevenzione degli infortuni (cfr. sez. 4 n. 7709 del 13/11/2007, Rv. 238526).

Nel caso di specie, peraltro, la corte, sulla scorta delle risultanze processuali, ha ritenuto che la PINTO e il FOLLE si fossero direttamente ingeriti nella esecuzione dei lavori di quel cantiere, la prima sottoscrivendo un contratto di sub appalto con la ditta del DE LUCA, il secondo, quale vero e proprio dominus e datore di lavoro di fatto della vittima. In particolare, la difesa, nel tentativo di opporre argomenti a favore dell'una e dell'altro, ha inteso sminuire il ruolo della PINTO in forza della stipula di un contratto di sub appalto, assumendo che esso avrebbe determinato ipso facto l'assunzione della responsabilità del cantiere solo in capo al DE LUCA, titolare della ditta sub appaltatrice. Ciò afferma, dimenticando però che, in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro, quando il subappalto si realizzi nel cantiere predisposto dall'appaltante e a lui facente capo, tale affidamento parziale dei lavori ad un appaltatore, che si avvale dell'organizzazione già esistente, determina la comune responsabilità di entrambi i soggetti appaltante e appaltatore (cfr. sez. 4 n. 32943 del 27/05/2004, Maffia, Rv. 229084), non cessando egli di essere investito dei poteri direttivi generali inerenti alla propria predetta qualità [cfr. sez. 4 n. 5977 del 15/12/2005 Ud. (deo. 16/02/2006), Chimenti, Rv. 233245].

E ciò anche allorché le lavorazioni si svolgano contestualmente (cfr. sez. 4 n. 21471 del 20/04/2006, Clemente e altro, Rv. 234149; n. 42477 del 16/07/2009, Come/li, Rv. 245786; n. 7954 del 10/10/2013 Ud. (dep. 19/02/2014), Ventura e altro, Rv. 259274;] e il subappalto riguardi formalmente la totalità dei lavori, allorché l'appaltatore eserciti una continua ingerenza nella prosecuzione dei , Rv. 2713271 lavori (vfr. sez. 3 n. 50996 del 24/10/2013, Gerna, Rv. 258229).

Altre informazioni sull'esito (dispositivo della sentenza della Suprema Corte di Cassazione)

 Rigetto_del_ricorso Ricorso_inammissibile

annullamento

 senza rinvio con rinvio con_rinvio_ai_soli_fini_civili

Dispositivo

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro duemila ciascuno a favore della Cassa delle Ammende. Deciso in Roma il giorno 3 luglio 2018.

Note

Quanto alla condizione della vittima, della quale è stata sottolineata la qualifica di artigiano con partita IVA, è incontestato che la stessa era impiegata nella lavorazione di quello scavo, a prescindere dalla posizione formale assunta rispetto alla ditta appaltante. Cosicché, vale in ogni caso il principio secondo cui - in tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro - il datore di lavoro ha l'obbligo di garantire la sicurezza nel luogo di lavoro per tutti i soggetti che prestano la loro opera nell'impresa, senza distinguere tra lavoratori subordinati e persone estranee all'ambito imprenditoriale (cfr. sez. 4 n. 37840 dell'1/07/2009, Vecchi e altro, Rv. 245274; sez. 7 ord. n. 11487 del 19/02/2016, Lucchetti, Rv. 266129).

I contenuti della presente scheda sono stati redatti da ERVET s.p.a. ad uso interno e per i propri soci; come tali costituiscono materiale di lavoro.

